

Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti di Investimenti e Sviluppo e gli strumenti finanziari da essa emessi

Articolo 1 Quadro normativo di riferimento

La presente procedura (la “**Procedura**”) viene redatta in ossequio alle disposizioni contenute negli art. 114, 115-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e negli artt. 152 e seguenti del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché alle indicazioni riportate all’art. 4 del Codice di Autodisciplina.

La Procedura è collegata alla procedura relativa alla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in Investimenti e Sviluppo S.p.A. (“**Investimenti e Sviluppo**”) e a quella in materia di *internal dealing*.

Articolo 2 Ambito di applicazione

La procedura ha lo scopo di regolamentare i processi di gestione interna e di comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le sue controllate, con particolare riferimento alle “informazioni privilegiate”.

L’art. 181 del TUF definisce “informazione privilegiata” un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi sui fondare le proprie decisioni di investimento.

La Società si adopera affinché tali informazioni siano rese disponibili e restino circoscritte esclusivamente a quei soggetti che per la carica o funzione ricoperta all’interno dell’azienda ne abbiano un reale interesse ed in particolar modo affinché vengano evitate, prima della diffusione ufficiale nelle forme e nei tempi di legge, pericolose “fughe di notizie” verso l’esterno.

E’ inoltre responsabilità della Società la disciplina delle comunicazioni all’esterno in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 114 del TUF in tema di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

Per il rispetto della Procedura e, più in generale, degli obblighi di legge secondo quanto previsto dall’art. 114, 2° comma, del TUF, la Società impartisce adeguate istruzioni alle società controllate e cura che il flusso delle informazioni alla capogruppo avvenga in modo corretto e tempestivo.

Articolo 3 Procedura per la gestione interna delle informazioni privilegiate

3.1 Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti di Investimenti e Sviluppo e delle società da essa controllate (il “**Gruppo**”), i consulenti del Gruppo che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita di durata superiore a un anno, nonché e tutti coloro che ad altro titolo partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Gruppo, nonché coloro che partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato per gli Investimenti, del Comitato per le Nomine e del Comitato per la Remunerazione della Società, ove costituiti (più brevemente definiti i “**Soggetti Rilevanti**”), che per ragioni di ufficio o professionali vengano a conoscenza di informazioni (e/o entrino in possesso di documentazione) che possano essere considerate “privilegiate” ai sensi della normativa vigente, sono tenuti a mantenere riservati tali informazioni (e/o documenti), almeno fino a quando tali notizie non siano rese pubbliche da Investimenti e Sviluppo nei modi stabiliti dalla Procedura, e ad utilizzarli esclusivamente nell’espletamento delle loro funzioni, dei loro compiti o delle mansioni lavorative.

Con la Procedura, la Società specifica alcune regole di comportamento interne di gestione delle “informazioni privilegiate”.

In particolare, tali informazioni non possono essere dai singoli soggetti autonomamente comunicate a terzi o diffuse al mercato, in quanto gli stessi devono attenersi al rispetto delle norme di legge e delle procedure in materia di comunicazioni all’esterno di documenti ed informazioni adottate dalla Società.

Le medesime informazioni non possono essere inoltre utilizzate, direttamente o indirettamente, per finalità estranee all’attività aziendale; in particolare, i soggetti si asterranno da comportamenti in contrasto con le regole di correttezza dettate dalla normativa in materia di *internal dealing* e con la relativa procedura, cui si rimanda.

Sarà cura di ciascuno di tali soggetti porre in essere tutte le misure e/o accorgimenti atti ad evitare che le informazioni vengano in possesso di soggetti terzi o di dipendenti che, in base alle mansioni svolte all’interno dell’azienda, non necessitano di venire a conoscenza delle informazioni privilegiate. Tali informazioni dovranno cioè essere trattate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

Chiunque venga a conoscenza dell’inosservanza delle norme contemplate dalla Procedura, o della diffusione di una notizia riservata al di fuori dei canali istituzionali, è tenuto ad avvisare senza indugio l’amministratore delegato per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti al rispetto delle regole contenute nella Procedura e ad astenersi da comportamenti contrari alla stessa ed alle norme di legge in generale. Al riguardo, la Società si attiva per far sì che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

Articolo 4 **Procedura per la comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni,** **con particolare riferimento alle informazioni privilegiate**

La comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni aziendali, con particolare riferimento a quelle privilegiate, è regolata dalle disposizioni che seguono.

L’informazione privilegiata è diffusa mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa degli eventi, delle circostanze e delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti.

Il testo dei comunicati stampa relativi a dati contabili o fatti rilevanti oggetto di delibera consiliare - quali, a titolo meramente esemplificativo, bilanci, relazioni trimestrali e semestrali ed altri dati contabili, conferimenti, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni ed altre operazioni straordinarie, nonché modifiche statutarie – viene contestualmente approvato dal consiglio stesso, fatta salva la facoltà del Presidente o dell'amministratore delegato, in via disgiunta, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'atto della diffusione di tali comunicati ai sensi di legge.

Al fine di garantirne la tempestiva diffusione, il consiglio di amministrazione di norma si adopera affinché i suddetti comunicati vengano diramati una volta approvata la relativa delibera, ancorché la riunione non sia terminata, sospendendola brevemente, se necessario. In ogni caso, i comunicati devono essere diffusi senza ingiustificato ritardo.

In tutti gli altri casi, la gestione dell'informativa al pubblico è curata dal Presidente e/o dall'amministratore delegato, con il supporto delle funzioni aziendali ritenute idonee in relazione alla tipologia del comunicato da emettere, ai quali spetta la verifica della rilevanza delle informazioni e dell'eventuale idoneità delle stesse ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Gli affari legali e societari e l'ufficio *investor relations* possono assistere l'amministratore delegato in ordine alle predette valutazioni, nonché riguardo a tutti gli aspetti di carattere normativo e regolamentare attinenti obblighi e modalità di comunicazione al mercato.

Il Presidente e/o l'amministratore delegato è preposto al coordinamento di tutti i flussi informativi:

- interni;
- infragruppo;
- esterni,

che abbiano valenza societaria o che comunque ricadano nella sfera di applicabilità delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti. Con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, le stesse non potranno essere oggetto di comunicazioni esterne senza preventiva autorizzazione da parte del Presidente e/o dell'amministratore delegato.

La diffusione dei comunicati stampa, una volta sottoscritti dal Presidente o dall'amministratore delegato, è affidata all'ufficio *investor relations* sia per quanto riguarda gli adempimenti di legge (NIS – Network Information System) sia per le altre comunicazioni alla stampa ed agli investitori istituzionali. Eventuali chiarimenti richiesti dagli investitori e dalla stampa in merito al contenuto di tali comunicati vengono forniti dall'ufficio *investor relations*, cui è riservato il rilascio di ogni commento al riguardo.

I comunicati stampa vengono diffusi in lingua italiana.

La divulgazione delle informazioni privilegiate deve comunque essere sempre effettuata con tempestività, nel rispetto di principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, continuità, al fine di evitare che i tempi ovvero l'ambito di divulgazione possano determinare situazioni in grado di influenzare il regolare andamento delle negoziazioni o di alterare la fondamentale simmetria informativa tra gli investitori ed i diversi operatori del mercato.

Nella predisposizione dei comunicati stampa, Investimenti e Sviluppo si attiene alle disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. in materia di contenuti minimi e tipologie di comunicati *price sensitive*.

Prima della diffusione al pubblico di documenti ed informazioni è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come *price sensitive*, ed in particolare informazioni previsionali, che non siano precedentemente contenuti in comunicati stampa e/o documenti già diffusi al pubblico.

L'ufficio *investor relations* deve essere tempestivamente informato, in merito a qualsiasi "rumor" o ad altra circostanza che possa far scaturire obblighi informativi nei confronti dei mercati finanziari.

Articolo 5

Rapporti con la comunità finanziaria e gli organi di informazione

L'ufficio *investor relations*, sotto la supervisione dell'amministratore delegato, è preposto alla gestione dell'attività di "*investor relations*" e cioè alla gestione dei rapporti, in particolare:

- con gli investitori istituzionali;
- con gli azionisti;
- con la stampa;
- con gli analisti finanziari,
- con i mercati finanziari, in quanto sedi di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dalla Società.

L'ufficio *investor relations* opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative/regolamentari in materia. L'ufficio *investor relations* mantiene un archivio dell'informazione esterna di carattere societario.

Ogni rapporto con la stampa e con altri mezzi di comunicazione (tramite, ad esempio, comunicati stampa, interviste, interventi a convegni, ecc.), nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali e, più in generale, con i soci, finalizzato alla divulgazione di documenti e alla diffusione di informazioni riguardanti la Società, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato nei contenuti dal Presidente e/o dall'amministratore delegato della Società.

In occasione di incontri allargati con analisti finanziari e/o investitori istituzionali, Investimenti e Sviluppo provvede:

- a comunicare anticipatamente alle autorità di vigilanza data, luogo e argomenti dell'incontro e a trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente all'inizio dell'incontro stesso;
- a rendere contestualmente pubbliche le presentazioni alla comunità finanziaria sul sito internet della Società (www.investmentiesviluppo.it);
- nella ipotesi in cui all'incontro non partecipino esponenti della stampa economica ovvero la documentazione consegnata contenga informazioni privilegiate, a pubblicare contestualmente un comunicato stampa con le modalità previste dal Regolamento Emittenti. Analoga procedura viene seguita in caso di involontaria diffusione di tali informazioni.

Nel caso di incontri 'individuali' viene posta particolare attenzione al fine di evitare la comunicazione di informazioni per le quali sussista l'obbligo di comunicazione al mercato. Si applicano anche in questo caso le disposizioni sopra riportate relative alla involontaria diffusione di informazioni.

Agli incontri con la comunità finanziaria partecipano l'ufficio *investor relations*, e/o l'amministratore delegato e i soggetti che questi ritengono di volta in volta opportuno coinvolgere o delegare.

Articolo 6

Assemblee

Alle informazioni privilegiate comunicate in assemblea si applicano tutte le disposizioni della Procedura relative a tali informazioni.

In caso di diffusione in assemblea di informazioni privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

Articolo 7

Comitati

Le procedure stabilite per il consiglio operano - nei limiti in cui siano ritenute applicabili tenuto conto della specifica natura - anche nei confronti del Comitato per il controllo interno, del Comitato per la remunerazione, del Comitato per gli investimenti e del Comitato per le nomine, ove costituiti.

Articolo 8 Utilizzo di internet

Investimenti e Sviluppo riserva grande attenzione all'utilizzo del proprio sito internet, quale strumento indispensabile per un sempre più ampia e completa diffusione delle informazioni al mercato.

In tale ottica, e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Consob, Investimenti e Sviluppo mette a disposizione contestualmente alla diffusione al pubblico, e comunque con la massima tempestività e/o nei tempi eventualmente prescritti, nell'apposita sezione dedicata agli investitori, i comunicati stampa e la principale documentazione di carattere societario e contabile (bilanci, semestrali, trimestrali, ecc.), nonché quella comunque utile ai propri azionisti per l'esercizio dei propri diritti.

Il sito è organizzato in modo da rendere facile l'accesso alle informazioni.

L'ufficio *investor relations* cura l'aggiornamento del sito e la conformità alle disposizioni normative e/o regolamentari emanate ed emanande. Si attiva affinché anche la sezione non espressamente riservata ai propri azionisti ed agli investitori istituzionali sia ispirata ai medesimi criteri di rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 9 Ritardo delle Comunicazioni

Il Presidente e/o l'amministratore delegato, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi di Investimenti e Sviluppo, potranno ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi siano in grado di garantirne la riservatezza, qualora la comunicazione (i) può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società ovvero (ii) può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Almeno le seguenti circostanze rientrano tra quelle che rendono possibile il ritardo della comunicazione:

- a) le negoziazioni in corso, o gli elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso in cui la solidità finanziaria di Investimenti e Sviluppo sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine della Società;
- b) le decisioni adottate o i contratti conclusi dall'organo amministrativo la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo di Investimenti e Sviluppo, diverso dall'assemblea, qualora la struttura della Società preveda la separazione tra i due organi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.

In caso di ritardo della comunicazione, il Presidente e/o l'amministratore delegato sono tenuti a controllare l'accesso alle informazioni stesse, al fine di assicurarne la riservatezza, mediante efficaci misure che consentano:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, del TUF in relazione alla comunicazione a terzi sottoposti a obblighi di riservatezza.

Il Presidente e/o l'amministratore delegato che ritardano la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate sono tenuti senza indugio a darne notizia alla Consob, indicando le connesse circostanze.

In tutti i casi in cui il Presidente e/o l'amministratore delegato, ritenga che dalla comunicazione al pubblico delle notizie e dei documenti richiesti da Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF possa derivare grave danno alla Società, oppongono alla Consob motivato reclamo al fine di sospendere o determinare l'esclusione dell'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 114, comma 6 del TUF.

Articolo 10 ***Rumors***

Quando a mercato chiuso ovvero nella fase di pre-apertura si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicati al mercato ed idonee a influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, il Presidente e/o l'amministratore delegato valutano l'opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone e correggendone il contenuto.

Articolo 11 **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni di legge in materia può configurare gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184-187 *septies* del TUF) e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa di Investimenti e Sviluppo (art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, l'inosservanza di tali disposizioni può assumere rilievo (i) per gli amministratori, i sindaci di Investimenti e Sviluppo e delle controllate quale eventuale violazione del vincolo fiduciario; (ii) per i dipendenti di Investimenti e Sviluppo o delle sue controllate ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari; e (iii) per i consulenti o i collaboratori di Investimenti e Sviluppo o di sue controllate, quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale.

Articolo 12 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura si intendono applicabili le norme legislative, regolamentari e di autoregolamentazione richiamate al precedente articolo 1).

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito di vigilare sul rispetto di tutte le procedure emanate ed emanande in tema di gestione e comunicazione delle informazioni e dei documenti societari.

L'amministratore delegato è incaricato di portare la Procedura a conoscenza dei Soggetti Rilevanti interessati. E' inoltre espressamente autorizzato ad adottare ogni altra misura e/o provvedimento ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità sopra enunciate.

L'amministratore delegato apporta alla Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge o regolamentari e/o a modifiche organizzative di Investimenti e Sviluppo.